


PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA

del territorio comunale di MONTALE



Aeroambiente s.r.l.

Via Ildebrando Vivanti 148 - 00144 Roma

Tel:0657302234 Fax: 0657289271 Cell:3316636434

E-mail : info@aeroambiente.com Sito: www.aeroambiente.com

Data relazione: 27/02/2009

AUTORE:

Ing. Valerio Briotti

Firma

SOMMARIO

CAP.1 INTRODUZIONE	3
CAP.2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	4
§ 2.1 Aspetti sanitari	4
§ 2.2 Aspetti impiantistici delle SRB	4
CAP.3 NORMATIVA	7
CAP.4 IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA: LE AREE DI COMPATIBILITA'	14
§ 4.1 Area a compatibilità 0	14
§ 4.2 Aree a compatibilità 1	15
§ 4.3 Aree a compatibilità 2	15
CAP.5 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE COMUNALI IDONEE PER FUTURE INSTALLAZIONI	15

ALLEGATI

TAVOLA 2: ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA

CAP.1 INTRODUZIONE

Questo documento vuole fornire delle linee guida, come proposto dalla Legge Regionale n.54 del 6 aprile 2000 per limitare la localizzazione indiscriminata sul territorio delle Stazioni Radio Base (SRB) da parte dei singoli gestori e per minimizzare l'impatto elettromagnetico e architettonico dovuto alle future installazioni.

Nel seguito del documento verranno illustrati gli aspetti tecnici ed urbanistici che devono essere considerati in fase di localizzazione, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Infine verranno individuate delle aree di proprietà comunale da suggerire ai gestori quali siti per le installazioni di nuove SRB e saranno anche indicate alcune caratteristiche costruttive a cui fare riferimento.

CAP.2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

§ 2.1 Aspetti sanitari

Riportiamo le tre considerazioni principali che emergono dalla letteratura in materia per quanto riguarda gli aspetti sanitari collegati alle emissioni di campo elettromagnetico:

- *“in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore”* i limiti sono stati ulteriormente ridotti, indipendentemente dalla frequenza, a 6 V/m per il campo elettrico (come stabilito dal D.M. 381/98), a 0.016 A/m per il campo magnetico e, solo per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0.1 W/m² per la densità di potenza;
- il nostro organismo risulta più sensibile all'esposizione continua a campi elettromagnetici, e in particolare all'esposizione durante le ore notturne. Quindi, a parità di intensità di campo, sono da preferirsi installazioni che comportano campi elettromagnetici che interessano luoghi dove la permanenza sia diurna e saltuaria (strade, parcheggi, luoghi di lavoro...), piuttosto che continua e notturna (abitazioni, alberghi...);
- in ogni caso sono da considerarsi popolazione a rischio i bambini, gli ammalati e gli anziani ed è quindi opportuno evitare le installazioni nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali e case di riposo.

§ 2.2 Aspetti impiantistici delle SRB

Una Stazione Radio Base di telefonia mobile (SRB) è costituita da:


- un numero di antenne poste a qualche decina di metri dal piano stradale (di solito da 15 a 30 metri), che irradiano e ricevono segnali dai telefoni mobili personali presenti nel raggio di un paio di chilometri massimo dall'antenna stessa;
- un insieme di apparati di comando e controllo delle antenne posti nei pressi delle installazioni, distinti in tipo INDOOR (apparati collocati in locali chiusi di circa 12 mq o in shelter prefabbricati) e tipo OUTDOOR (apparati che sono installati direttamente in esterno); a loro volta le SRB sono collegate con allacciamenti ENEL e TELECOM (ci può essere eventualmente anche un ponte radio per la trasmissione del segnale; in questo caso si installano parabole con diametro tipico 30/60cm).

Le installazioni possono essere di due tipi:

- sul tetto di edifici alti, con gli apparati installati in un vano tecnico di solito all'ultimo piano dell'edificio stesso (sito ROOF TOP).
- su un palo posto su un terreno recintato con gli apparati posti alla base del palo stesso (sito RAW LAND).

Il segnale irradiato dall'antenna in entrambi i tipi di installazione copre un raggio di qualche chilometro dall'antenna stessa, mentre il campo elettromagnetico associato presenta livelli a rischio ai sensi del DM n.381 del 10/9/98 entro un raggio di 50 metri dall'antenna, ma solo alla quota dell'antenna stessa, come indicato in figura.

Nelle figure seguenti sono mostrati, rispettivamente, i diagrammi del Lobo orizzontale e del Lobo verticale di una tipica SRB di telefonia mobile




Da questi diagrammi e dalle figure seguenti si evidenzia quanto segue:

- per minimizzare l'impatto elettromagnetico al suolo è sufficiente salire con l'altezza del palo;
- per minimizzare l'impatto estetico bisognerebbe agire in maniera opposta diminuendo l'altezza e l'ingombro del palo stesso.

Confrontiamo due tipiche installazioni (una posta sul tetto di un edificio e una su palo) a parità di condizioni, ad esempio per un sito posto a 24 metri da terra.

L'installazione ROOF-TOP (sul tetto di un edificio) consente di avere su un edificio di sette piani fuori terra un palo di sostegno dell'antenna alto solo 2 metri, mentre un sito RAW LAND (palo posizionato a terra) prevede un palo alto 24 metri; se però osserviamo la figura ci rendiamo conto che nel primo caso possiamo avere presenza continuata di persone a soli 4-6 metri al di sotto del piano dell'antenna, mentre nel secondo caso abbiamo almeno 22 metri di distanza tra l'antenna e la eventuale presenza di persone.



Se inoltre consideriamo i diagrammi di irradiazione riportati nelle figure precedenti, riscontriamo che l'area intorno all'antenna che presenta valori di campo elettromagnetico prossimi ai limiti di legge si estende per circa 50 metri dall'antenna stessa; da ciò risulta evidente che sono da preferirsi siti che presentano fasce di rispetto non urbanizzate uguali o superiori a tale distanza.

CAP.3 NORMATIVA

D.M. 381/98

Il Decreto 10 settembre 1998 n. 381 introduce, per la prima volta, una regolamentazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz. I limiti ed i valori di cautela introdotti costituiscono i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute pubblica e appaiono finalizzati a salvaguardare la salute dalla esposizione ai campi elettromagnetici e a contenere i livelli ambientali di inquinamento elettromagnetico, specialmente quando l'esposizione assume carattere di continuità. I limiti di esposizione di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per motivi professionali.

Nel decreto vengono definiti alcuni concetti fondamentali quali:

- grandezze fisiche caratteristiche e relative unità di misura.
- valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici.
- competenze e responsabilità dei controlli.
- interventi di risanamento
- misure di cautela ed obiettivi di qualità

I limiti di esposizione per la popolazione ai campi magnetici (intesi come valori efficaci) sono riportati nella tabella seguente.

Limiti di esposizione			
Intervallo di frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza S (W/m ²)
0.1 < f ≤ 3 MHz	60	0.2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0.05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0.01	4

Tabella 1: Limiti di esposizione del DM 381/98

Si introduce inoltre il concetto fondamentale di misure di cautela (in riferimento al principio protezionistico ALARA ampiamente usato in radioprotezione e descritto in seguito nel dettaglio). Le misure di cautela si applicano nei luoghi ove la permanenza risulti non inferiori a 4 ore; in tali ambiti e nelle relative pertinenze (parchi pubblici e di gioco, aree di verde

attrezzato, impianti sportivi, scuole, ospedali, case di cura, etc.) i valori dei limiti di esposizione ai campi vengono ulteriormente ridotti a 6 V/m e a 0,016 A/m per l'intero range di frequenza 0,1MHz-300GHz, e a 0,1 W/m² per le sole frequenze nel range 3 MHz –300GHz.

Le Regioni e le Province autonome assumono un ruolo di primaria importanza, in quanto responsabili dell'emanazione dei regolamenti e delle linee guida che fissano modalità e tempi per effettuare il risanamento degli impianti non in regola, della previsione di eventuali obiettivi di qualità, nonché dell'attribuzione dei compiti di controllo e vigilanza sul territorio per garantire il rispetto delle norme introdotte.

Il decreto ministeriale fissa limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici generati da impianti per le telecomunicazioni, in accordo con un autorevole studio svedese, molto più restrittivi di quelli internazionalmente riconosciuti dallo stesso comitato di riferimento mondiale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, l'ICNIRP. Il decreto 381/98 infatti introduce una politica di gestione del rischio denominata "*principio di precauzione*", che per le attuali conoscenze scientifiche, non sembra in contrasto con i classici approcci alla protezione dai rischi ambientali e con le relative procedure. Tale approccio alla gestione del rischio viene definito idoneo dalla CE [HB98, 17.10.98 DGXX IV] in quanto "*in mancanza di certezze scientifiche riflette l'esigenza di dover intraprendere delle azioni a fronte di un rischio potenzialmente serio, senza attendere i risultati della ricerca scientifica*". Tale concetto viene ribadito nella "Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM (2000) I final, Bruxelles, 2 febbraio 2000.

La norma prevede misure più cautelative nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici "*per tempi prolungati, da parte di ricettori sensibili non esposti per ragioni professionali*". L'intento è certamente quello di ridurre il rischio legato ad esposizioni a lungo termine, peraltro non contemplate nemmeno a livello internazionale. Complessivamente può ritenersi che la normativa italiana recepisca ed anzi riduca in modo consistente i valori limite di emissione accettati a livello internazionale, ponendosi così tra i paesi orientati a regolamentare una disciplina che non ha ancora mostrato tutti i suoi possibili aspetti. La norma esprime grande sensibilità al rischio potenziale, e quindi dovrà essere supportata da una tempestiva approvazione dei decreti attuativi e da apposite reti di monitoraggio, al fine di non inficiare gli sforzi sin qui compiuti.

Legge Quadro 36/01

Il 22 Febbraio 2001 è stata approvata in via definitiva la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

La Norma ha la finalità di :

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione.
- c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Si tratta dunque di una norma che coinvolge sia la popolazione esposta che i lavoratori addetti a mansioni specifiche del settore, ed interessa i campi elettromagnetici con frequenze che vanno da 0 Hz a 300 GHz. Dunque l'ambito di applicazione è identico a quello preso in considerazione dall'ICNIRP e dall'Unione Europea. Nella legge vengono definiti i principali compiti dello Stato e delle Amministrazioni locali, nonché dei concessionari sia dei servizi di produzione e distribuzione dell'energia, sia delle frequenze attribuite a servizi di telecomunicazione e di diffusione radiotelevisiva.

Principali competenze dello Stato:

- a) la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
- b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché il coordinamento dell'attività di raccolta, elaborazione e di diffusione dei dati; un progetto pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale sui rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
- c) l'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
- d) la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento;
- e) l'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
- f) la realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, nonché con gli esercenti di impianti per l'emittenza radiotelevisiva e di telefonia mobile. Tali accordi sono finalizzati a promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano sia di minimizzare le emissioni nell'ambiente e sia di tutelare il paesaggio;

- g) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV .
- h) la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Principali competenze delle Regioni:

- a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione;
- b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto.
- c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti;
- d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
- e) l'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute umana dell'esposizione a lungo termine a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- f) la redazione del piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti della legge.

Principali competenze dei Comuni:

- a) possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, atto a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- b) sono inoltre tenuti a realizzare controlli sul territorio di loro competenza al fine di garantire il contenimento delle emissioni entro i limiti fissati dalla legge.

La Legge Quadro non individua i valori limite delle grandezze caratteristiche del campo elettromagnetico, demandando questo compito ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

D.Lgs. del 4 Settembre 2002 n.198 (G.U. n. 215 del 13 settembre 2002)

All'art.4, il decreto asserisce che le installazioni di infrastrutture per impianti radioelettrici (torri, tralicci ripetitori, SRB per reti GSM/UMTS, reti di televisione terrestre e radiodiffusione, etc.) viene autorizzato dagli enti locali previo accertamento da parte dell'ARPA del rispetto dei limiti di esposizione della legge 36/01. Restano le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali di cui al decreto legge 29 settembre 1999 n.490, e delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976 n.898. Tutte le installazioni di cui all'art.4 tranne torri e tralicci per la televisione digitale terrestre sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in qualsiasi parte del territorio comunale (art.3). All'art. 3, il decreto stabilisce inoltre che la localizzazione degli impianti sorgenti di NIR, indipendentemente dalla potenza, non è soggetta a vincoli, in deroga ad ogni altra norma esistente. Quali esempio di aree sottoposte a vincoli prese spesso a riferimento nelle norme comunali precedenti al D. Lgs. 198/02 sono le aree classificate dai PRG comunali come aree di tutela o classificate come aree di interesse paesaggistico-ambientale, i parchi pubblici, le aree di verde attrezzato, gli impianti sportivi, le scuole, gli ospedali, le case di cura, ecc.

Il decreto definisce anche i procedimenti per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture per telecomunicazioni secondo la modulistica atta alla realizzazione del catasto elettromagnetico nazionale.

DPCM 8 Luglio 2003

In applicazione della legge quadro è stato emanato il DPCM 8 luglio 2003 *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*, in base al quale è stato definito il regime di limiti da rispettare per le emissioni a radiofrequenza, escluse le emissioni prodotte da sorgenti pulsate, quali i radar, e da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Ai fini del confronto con i valori imposti dalla normativa, si deve far riferimento al limite di esposizione (Tabella 2), mentre a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi, quali balconi, terrazzi e cortili, esclusi i lastrici solari, deve essere considerato il valore di attenzione, pari a 6 V/m (Tabella 3). Inoltre, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici nelle aree

intensamente frequentate, viene prescritto un obiettivo di qualità che per il campo elettrico è pari a 6 V/m (Tabella 4). I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali, oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. I valori considerati e riportati nelle Tabelle di seguito sono valori efficaci, valori mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 (e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI).

Limiti di esposizione			
Intervallo di frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza S (W/m ²)
0.1 < f ≤ 3 MHz	60	0.2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0.05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0.01	4

Tabella 2: Limiti di esposizione DPCM 8 luglio 2003

Valori di attenzione			
Intervallo di frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza S (W/m ²)
0.1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0.016	0.10 (3 MHz < f ≤ 300 GHz)

Tabella 3: Valori di attenzione DPCM 8 luglio 2003

Obiettivi di qualità			
Intervallo di frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza S (W/m ²)
0.1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0.016	0.10 (3 MHz < f ≤ 300 GHz)

Tabella 4: Obiettivi di Qualità DPCM 8 luglio 2003

Legge Regione Toscana n. 54 del 6 aprile 2000

La legge regionale disciplina l'autorizzazione all'installazione e alla modifica di tutti gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, regolamentati dal D.M. 381/1998, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ. La Regione disciplina inoltre le azioni di risanamento degli impianti già esistenti, per il raggiungimento dei limiti previsti dalle norme statali vigenti al fine di garantire:

- a) la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
- c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità eventualmente fissati dagli atti statali.

Tramite l' art. 4 la Regione individua, tenendo conto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e l'identificazione delle "aree sensibili", così come definite all'art. 3 comma1, lett. a).

CAP.4 IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA: LE AREE DI COMPATIBILITA'

Il Piano di zonizzazione elettromagnetica consiste nel suddividere il territorio comunale in tre aree di diversa compatibilità, in funzione della possibilità o meno di localizzare impianti di telefonia e di ricetrasmissione di segnali radio-televisivi e dei vincoli/verifiche imposti all'installazione degli stessi.

Le aree di compatibilità, come riportato graficamente nella Tavola 2 allegata, sono:

- Aree a compatibilità 0;
- Aree a compatibilità 1;
- Aree a compatibilità 2

Il Comune provvede a dare comunicazione all'ARPA dell'azzoneamento individuato, ai fini dell'aggiornamento del registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti e per lo spostamento di quelli esistenti.

§ 4.1 Area a compatibilità 0

Le Aree a compatibilità 0 sono le aree nelle quali il rischio derivante dall'esposizione o le particolari caratteristiche del contesto territoriale non giustificano il beneficio derivante dall'utilizzo dell'installazione. Le aree di compatibilità 0 sono, in sintesi, le aree sensibili.

Sono infatti inserite in questa categoria:

- *le aree sensibili a)*: gli edifici di interesse storico-architettonico-ambientale e relative pertinenze, i complessi religiosi e cimiteriali con le relative aree di rispetto, le aree protette ai sensi del D.C.R. 296/1998, le aree di rispetto acque pubbliche (L.431/1985), i giardini storici e i parchi urbani;
- *le aree sensibili b)*: le aree per l'istruzione e le aree verdi attrezzate e la relativa fascia di 50 metri, definita con specifico tratteggio nella tavola allegata, che delimita il perimetro esterno dell'intera area sensibile.

§ 4.2 Aree a compatibilità 1

Le Aree a compatibilità 1 sono le aree del territorio comunale ove la localizzazione di impianti di emissione è consentita, ma soggetta a verifiche tecniche specialistiche da parte di soggetti competenti alla valutazione preventiva e alla misura dei campi elettromagnetici. Ricadono in questa categoria l'insieme delle parti di territorio comunale comunque edificate con continuità, i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato, le casse di laminazione e le aree di compensazione idraulica, e le aree verdi di connettività urbana. Non sono compresi nelle aree di compatibilità 1 gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione di piccola entità. Al fine di eliminare o comunque ridurre l'eccessiva parcellizzazione del territorio, vale a dire la presenza nella classificazione elettromagnetica zone a "macchia di leopardo" si è infatti proceduto all'aggregazione di aree adiacenti per le quali si poteva ritenere un'analoga situazione di utilizzazione del territorio e all'attribuzione di una classe omogenea ad aree adiacenti. In tali aree si ritiene ammissibile l'adiacenza ad un impianto a condizione che esso non irradi direttamente un edificio.

§ 4.3 Aree a compatibilità 2

Le Aree a compatibilità 2 sono le aree ove la localizzazione di impianti è compatibile con il contesto territoriale. Ricadono in questa categoria tutte le aree industriali/artigianali, le aree non residenziali, le aree di tipo agricolo e a carattere extraurbane e comunque tutte le aree non comprese nella compatibilità 1. In ogni caso gli impianti di telefonia (SRB) devono rispettare i limiti normativi definiti dal DPCM 8 luglio 2003 e per l'installazione degli stessi occorre fare riferimento alla norma CEI 211-10 "*Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza*".

CAP.5 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE COMUNALI IDONEE PER FUTURE INSTALLAZIONI

Per razionalizzare ed ottimizzare la realizzazione di nuovi impianti sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza, nella Tavola 1 vengono individuate le aree del territorio comunale compatibili con l'installazione di stazioni radio base di telefonia mobile ed impianti per la ricetrasmissione di segnali radio-televisivi.